DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 2-ter

Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione

A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, e' attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali puo' essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (15)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(15) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 90) che "La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-della-spesa-sanitaria-e-in/art-2-ter-disposizioni-in-materia-di-regime-fiscale-dei-carburanti-per

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it